



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 12/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, addì **dodici** del mese di **Maggio** in Malo, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Nelvio Piazza, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Vice Segretario Generale, dott. Oscar Raumer.

Intervengono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>
LAIN PAOLA	P	COGO MAURIZIO	P
MARSETTI MORENO	P	PIZZOLATO FEDERICO	P
PIAZZA NELVIO	P	URBANI FABIO	P
DANIELI ROBERTO	P	DE MARCHI ILARIO ORESTE	P
SPILLARE FEDERICO	P	BARBIERI STEFANIA	P
SETTE ROBERTO	P	MANO ANDREA	P
BERLATO SILVIA	P	GONZO ELISA	P
DALLA RIVA CLAUDIO	P	SAMPAOLESİ ALDO	P
SALATA IRENE	P		

Presenti: 17 Assenti: 0

Partecipa alla riunione l'Assessore esterno senza diritto di voto sig.a CORZATO MARIA TERESA.

Sono stati nominati scrutatori i sigg: URBANI FABIO, DE MARCHI ILARIO ORESTE, SAMPAOLESİ ALDO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU - ANNO 2020

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.

SINDACO: Sì, con questa delibera andiamo a riapprovare l'aliquota IMU che già avevamo approvato a dicembre nell'ultimo Consiglio Comunale, e la dobbiamo riapprovare appunto perché è cambiato il nome, da IMU è diventata "nuova IMU". Quindi, anche in questo caso eviterei di leggere tutte queste pagine e passerei la parola.

Naturalmente con questa delibera andiamo a diminuire di mezzo punto l'IMU che poi era già stato deciso a dicembre, e non facciamo altro che riconfermare quello che era stato già deciso dal Consiglio Comunale di dicembre. Passo la parola al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco.

Qualche intervento?

Metto ai voti la proposta di delibera: 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare per i motivi espressi in premessa le aliquote della nuova IMU, da applicare nell'anno 2020; 3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020; 4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate di seguito: a) Aliquota di base nella misura dell'1% da applicare al valore quello degli immobili diversi da quelli contemplati dalle seguenti lettere del presente punto 4; b) aliquota dello 0,6 per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 - A8 - A9. La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A1 - A8 - A9 è pari a euro 200; c) aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; d) aliquota dell'1% per i terreni agricoli; e) aliquota dell'1% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; f) aliquota azzerata, 0%, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità indicate in premessa conferendo efficacia alla medesima.

Per dichiarazione di voto.

Cons. Gonzo.

CONS. GONZO: "Progettiamo Malo" si astiene.

PRESIDENTE: Cons. De Marchi.

CONS. DE MARCHI: Confermiamo l'espressione già espressa a dicembre.

PRESIDENTE: Cons. Spillare.

CONS. SPILLARE: Prendiamo atto e siamo favorevoli.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Approvata a maggioranza.

Pongo quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Dichiaro approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) ;
- i successivi commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

PREMESSO che nella seduta odierna del Consiglio Comunale è sottoposto ad approvazione il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria ("nuova" Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

- permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
 - il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
 - il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
 - il comma 741 lettera c) punto 6) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente, su decisione del singolo comune, di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, D.L.vo 446/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, avente ad oggetto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

CONSIDERATO che i termini di approvazione delle delibere relative ai tributi comunali sono disciplinati anche dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTA la legge 160/2019 all'art. 1 comma 779 che recita: "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all' [articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020."

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RILEVATO che la deliberazione consigliere n. 57 del 23/12/2019 non ha nessuna validità in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 ha abolito la "vecchia" IMU, istituendo la "nuova" IMU che di fatto è una nuova imposta;

CONSIDERATO che è nella volontà dell'Amministrazione comunale la riduzione delle aliquote IMU per l'anno 2020, nel rispetto della normativa in vigore e nell'unificazione della vecchia IMU e della TASI;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare in data 05/05/2020;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal presidente:

Componenti il Consiglio presenti: n.17

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n.==

Astenuti: n.06 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano, E. Gonzo, A. Sampaolesi, I. Salata)

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate di seguito:
 - a) aliquota di base nella misura dell’1% (uno per cento) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati dalle seguenti lettere del presente punto 4.
 - b) aliquota dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per l’abitazione principale e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a Euro 200,00;
 - c) aliquota dello 0,1% (zero virgola uno per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - d) aliquota dell’ 1% (uno per cento) per i terreni agricoli;
 - e) aliquota dell’ 1% (uno per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - f) aliquota azzerata (zero per cento) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata, In caso di più unità immobiliari , la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale del ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti: n.17

Voti favorevoli: n.11

Voti contrari: n.==

Astenuti: n.06 (I.O. De Marchi, S. Barbieri, A. Mano,
E. Gonzo, A. Sampaolesi, I. Salata)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Nelvio Piazza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Oscar Raumer

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
